

REGOLAMENTI

(parte integrante dello Statuto di Assimpredil Ance)

Regolamento n. 1 Zone nelle quali è suddivisa l'Associazione per l'elezione dei Consigli di zona. *(modificato in data 14.12.2020)*

Regolamento n. 2 Codice Etico. *(modificato in data 22.06.2020)*

Regolamento n. 3 Procedure per l'ammissione dei soci, definizione delle quote di iscrizione e dei contributi associativi. *(modificato in data 22.06.2020)*

Regolamento n. 4 Soci aderenti: funzionamento dei Gruppi. *(modificato in data 22.06.2020)*

Regolamento n. 5 Consulta delle specializzazioni. *(modificato in data 22.06.2020)*

Regolamento n. 6 Nomina dei Consiglieri Onorari a vita.
(modificato in data 22.06.2020)

Regolamento n. 7 Composizione delle Commissioni referenti.
(modificato in data 22.06.2020)

Regolamento n. 8 Costituzione della Commissione di designazione. *(modificato in data 22.06.2020)*

Regolamento n. 9 Collegio dei Probiviri. *(modificato in data 22.06.2020)*

Regolamento n. 10 Costituzione e funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili. *(modificato in data 04.12.2023)*

REGOLAMENTO n. 1

ZONE NELLE QUALI È SUDDIVISA L'ASSOCIAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DI ZONA

Art. 1

Compiti assegnati ai Consigli di Zona

L'Associazione svolge attraverso l'organizzazione delle Zone, sul territorio, le seguenti attività:

- monitora le attività delle Istituzioni locali al fine di avviare le necessarie azioni utili alla tutela degli interessi collettivi delle imprese della Zona e allo sviluppo del territorio;
- promuove lo sviluppo associativo tra le imprese del territorio secondo quanto previsto nel Titolo I dello Statuto.

L'organo delegato allo svolgimento di tali compiti è il Consiglio di Zona che viene eletto in occasione del rinnovo elettorale del Presidente direttamente dalle imprese appartenenti alla Zona convocate in apposita Assemblea.

Il Consiglio di Zona, attraverso il Coordinatore del Consiglio di Zona:

- a) garantisce il trasferimento delle linee strategiche dell'Associazione nei rapporti con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio;
- b) formula proposte al Consiglio Generale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali di cui all'art. 2 dello Statuto.

Art. 2
Zone in cui è divisa l'Associazione

Le Zone in cui è divisa l'Associazione sono quattro:

- A. Zona Milano Città
- B. Zona Città Metropolitana di Milano
- C. Zona Provincia di Monza e Brianza
- D. Zona Provincia di Lodi

Assegnazione dei Comuni per le 4 zone:

ZONA MILANO CITTA'

Comune di MILANO.

Appartengono alla zona Milano Città tutte le imprese associate che non abbiano sede legale o amministrativa in altra zona.

ZONA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Comuni di: ABBIATEGRASSO, ALBAIRATE, ARCONATE, ARESE, ARLUNO, ASSAGO, BARANZATE, BAREGGIO, BASIANO, BASIGLIO, BELLINZAGO LOMBARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BINASCO, BOFFALORA SOPRA TICINO, BOLLATE, BRESCO, BUBBIANO, BUCCINASCO, BUSCATE, BUSSERO, BUSTO GAROLFO, CALVIGNASCO, CAMBIAGO, CANEGRATE, CARPIANO, CARUGATE, CASARILE, CASOREZZO, CASSANO D'ADDA, CASSINA DE' PECCHI, CASSINETTA DI LUGAGNANO, CASTANO PRIMO, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, CERRO AL LAMBRO, CERRO MAGGIORE, CESANO BOSCONI, CESATE, CINISELLO BALSAMO, CISLIANO, CORSICO, COLOGNO MONZESE, COLTURANO, CORBETTA, CORMANO, CORNAREDO, CUGGIONO, CUSAGO, CUSANO MILANINO, DAIRAGO, DRESANO, GAGGIANO, GARBAGNATE MILANESE, GESSATE, GORGONZOLA, GREZZAGO, GUDO VISCONTI, INVERUNO, INZAGO, LACCHIARELLA, LAINATE, LEGNANO, LISCATE, LOCATE TRIULZI, MAGENTA, MAGNAGO, MARCALLO CON CASONE, MASATE, MEDIGLIA, MELEGNANO, MELZO, MESERO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NERVIANO, NOSATE, NOVATE MILANESE, NOVIGLIO, OPERA, OSSONA, OZZERO, PADERNO DUGNANO, PANTIGLIATE, PARABIAGO, PAULLO, PERO, PESCHIERA BORROMEO, PESSANO CON BORNAGO, PIEVE EMANUELE, PIOLTELLO, POGLIANO MILANESE, POZZO D'ADDA, POZZUOLO MARTESANA, PREGNANA MILANESE, RESCALDINA, RHO, ROBECCETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, RODANO, ROSATE, ROZZANO, SAN DONATO MILANESE, SAN GIORGIO SU LEGNANO, SAN GIULIANO MILANESE, SAN VITTORE OLONA, SAN ZENONE AL LAMBRO, SANTO STEFANO TICINO, SEDRIANO, SEGRATE, SENAGO, SESTO SAN GIOVANNI, SETTALA, SETTIMO MILANESE,

SOLARO, TREZZANO ROSA, TREZZANO SUL NAVIGLIO, TREZZO SULL'ADDA, TRIBIANO, TRUCAZZANO, TURBIGO, VANZAGHELLO, VANZAGO, VAPRIO D'ADDA, VERMEZZO, VERNATE, VIGNATE, VILLA CORTESE, VIMODRONE, VITTUONE, VIZZOLO PREDABISSI, ZELO SURRIGONE, ZIBIDO SAN GIACOMO.

Il Comune di San Colombano al Lambro, seppure in città Metropolitana di Milano, viene attribuito alla "zona Provincia di Lodi".

ZONA PROVINCIA DI LODI

Comuni di: ABBADIA CERRETO, BERTONICO, BOFFALORA D'ADDA, BORGHETTO LODIGIANO, BORGO SAN GIOVANNI, BREMBIO, CAMAIRAGO, CASALETTO LODIGIANO, CASALMAIOCCO, CASALPUSTERLENGO, CASELLE LANDI, CASELLE LURANI, CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA, CASTIGLIONE D'ADDA, CASTIRAGA VIDARDO, CAVACURTA, CAVENAGO D'ADDA, CERVIGNANO D'ADDA, CODOGNO, COMAZZO, CORNEGLIANO LAUDENSE, CORNO GIOVINE, CORNOVECCHIO, CORTE PALASIO, CRESPIATICA, FOMBIO, GALGAGNANO, GRAFFIGNANA, GUARDAMIGLIO, LIVRAGA, LODI, LODI VECCHIO, MACCASTORNA, MAIRAGO, MALEO, MARUDO, MASSALENGO, MELETI, MERLINO, MONTANASO LOMBARDO, MULAZZANO, ORIO LITTA, OSPEDALETTO LODIGIANO, OSSAGO LODIGIANO, PIEVE FISSIRAGA, SALERANO SUL LAMBRO, SAN COLOMBANO AL LAMBRO, SAN FIORANO, SAN MARTINO IN STRADA, SAN ROCCO AL PORTO, SANT'ANGELO LODIGIANO, SANTO STEFANO LODIGIANO, SECUGNAGO, SENNA LODIGIANA, SOMAGLIA, SORDIO, TAVAZZANO CON VILLAVESCO, TERRANOVA DEI PASSERINI, TURANO LODIGIANO, VALERA FRATTA, VILLANOVA SILLARO, ZELO BUON PERSICO.

ZONA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Comuni di: AGRATE BRIANZA, AICURZIO, ALBIATE, ARCORE, BARLASSINA, BELLUSCO, BERNAREGGIO, BESANA IN BRIANZA, BIASSONO, BOVISIO MASCIAGO, BRIOSCO, BRUGHERIO, BURAGO DI MOLGORA, BUSNAGO, CAMPARADA, CARATE BRIANZA, CAPONAGO, CARNATE, CAVENAGO DI BRIANZA, CERIANO LAGHETTO, CESANO MADERNO, COGLIATE, CONCORREZZO, CORNATE D'ADDA, CORREZZANA, DESIO, GIUSSANO, LAZZATE, LENTATE SUL SEVESO, LESMO, LIMBIATE, LISSONE, MACHERIO, MEDA, MEZZAGO, MISINTO, MONZA, MUGGIÒ, NOVA MILANESE, ORNAGO, RENATE, RONCELLO, RONCO BRIANTINO, SEREGNO, SEVESO, SOVICO, SULBIATE, TRIUGGIO, USMATE VELATE, VAREDO, VEDANO AL LAMBRO, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA, VILLASANTA, VIMERCATE.

Art. 3
Consigli di Zona: composizione, numero di componenti di Zona in Consiglio Generale, convocazioni Assemblee di Zona e elezioni

COMPOSIZIONE

I Consigli di Zona sono composti, come specificato nel successivo art. 4:

- da tutti gli imprenditori eletti durante l'Assemblea di Zona nel numero deliberato dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza;
- da tutti gli imprenditori eletti o designati in altri organi interni o esterni dell'Associazione.

NUMERO DEI COMPONENTI DI ZONA DA ELEGGERE IN CONSIGLIO GENERALE

Lo Statuto, art. 26 lettera b), prevede che in Consiglio Generale siano presenti i rappresentanti delle imprese eletti nelle Assemblee di Zona in base alla zona di appartenenza secondo le modalità previste dal Regolamento n° 1.

Non è fisso il numero di consiglieri da eleggere nelle zone.

I Consiglieri facenti parte del Consiglio Generale per il mandato 2018-2021, in carica fino al 2021, sono così distribuiti:

Zona Provincia di Monza e Brianza: 5

Zona Città Metropolitana di Milano: 6

Zona Città di Milano: 10

Zona Provincia di Lodi: 2

Totale componenti eletti nelle zone 23.

L'art. 28 punto f) stabilisce che in Consiglio di Presidenza siano presenti i Coordinatori dei Consigli di Zona.

L'art. 35 dello Statuto prevede che le imprese appartenenti ad ogni zona eleggano, secondo le modalità previste nel Regolamento n° 1 "Zone nelle quali è suddivisa l'Associazione per l'elezione dei Consigli di zona", durante le suddette Assemblee, i propri rappresentanti in Consiglio Generale con un minimo di due membri di Consiglio Generale per zona.

A tal fine il Consiglio di Presidenza, sulla base:

- dei componenti eletti per zona e facenti parte del Consiglio Generale uscente;
- delle variazioni del numero delle imprese associate totali e per zona, aventi diritto al voto rispetto alle precedenti elezioni;
- del rispetto del criterio di proporzionalità;
- del rispetto di avere almeno due componenti per zona;

formula al Consiglio Generale la proposta di conferma o di variazione del numero dei componenti da eleggere per zona rispetto ai componenti in carica.

Ogni singola Zona eleggerà i propri rappresentanti in Consiglio Generale tra i soci della Zona stessa.

Sono pertanto solo le imprese appartenenti ad ogni Zona, secondo quanto stabilito dagli artt. 4, 26 e 35 dello Statuto in merito agli specifici requisiti, ad eleggere tra di esse, durante Assemblee appositamente convocate, i loro rappresentanti nel Consiglio Generale di Assimpredil Ance.

Il Consiglio Generale delibererà il numero dei componenti da eleggere nelle singole zone per il Consiglio generale nella medesima seduta in cui sarà nominata la Commissione di Designazione.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DI ZONA

Il Presidente dell'Associazione, secondo quanto previsto all'art. 35 dello Statuto, convoca le Assemblee di Zona.

ELEZIONI

Durante l'Assemblea di Zona le imprese devono eleggere o nominare:

- il Coordinatore di Zona. Il coordinamento del Consiglio di Zona è assunto dal Consigliere eletto in rappresentanza della Zona in Consiglio Generale che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Coordinatore del Consiglio di Zona è membro del Consiglio di Presidenza dell'Associazione e può svolgere al massimo due mandati consecutivi;
- i membri del Consiglio Generale in numero minimo di due per ogni Zona;
- i Consiglieri di Zona in numero minimo di sette che possono essere anche membri del Consiglio Generale;
- un rappresentante in ogni Commissione referente.

Art. 4

Consigli di Zona: composizione

I Consigli di Zona sono composti:

- a) dagli eletti per l'incarico di membro del Consiglio Generale dall'Assemblea di Zona;
- b) dagli eletti nelle Commissioni referenti dall'Assemblea di Zona;
- c) dagli eletti dall'Assemblea Generale appartenenti alla Zona;
- d) dai nominati dal Consiglio di Presidenza o dal Consiglio Generale negli organi del sistema associativo appartenenti alla Zona;
- e) dai delegati dal Consiglio di Presidenza o dal Consiglio Generale a ricoprire cariche sociali in enti o organismi esterni appartenenti alla Zona;
- f) dagli eletti per il Consiglio di Zona nella misura minima di sette;
- g) dai membri del Gruppo Giovani Imprenditori Edili delle imprese appartenenti alla Zona;
- h) dai componenti della Consulta delle Specializzazioni appartenenti alla Zona
- i) dai soci aderenti della Zona invitati dal Coordinatore del Consiglio di Zona.

I Consigli di Zona durano in carica 4 anni.

Gli eletti non hanno limiti di rieleggibilità. Solo l'incarico di Coordinatore di Zona prevede il limite di massimo 2 mandati consecutivi.

Art. 5
Il Coordinatore del Consiglio di Zona: compiti

Il Coordinatore del Consiglio di Zona ha il compito di:

1. convocare almeno un Consiglio di Zona ogni due mesi;
2. garantire il trasferimento delle linee strategiche dell'Associazione nei rapporti con i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio e riferire al Consiglio di Presidenza;
3. rappresentare l'Associazione nelle occasioni istituzionali;
4. presentare annualmente in Consiglio generale il progetto speciale di sviluppo associativo della sua Zona;
5. attivare le azioni necessarie a coinvolgere tutte le imprese socie che operano nella sua Zona.

REGOLAMENTO n. 2

CODICE ETICO

L'Associazione adotta, ai sensi dell'art 3 dello Statuto, il Codice Etico dell'ANCE.

Il testo vigente del Codice Etico ANCE e le sue successive modifiche, apportate da ANCE, costituiscono il contenuto di riferimento del **Regolamento n° 2** Codice Etico.

Il testo del Codice Etico è disponibile nel sito di ANCE e nel sito di Assimpredil Ance.

REGOLAMENTO n. 3

**PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DEI SOCI, LA DEFINIZIONE DELLE
QUOTE DI ISCRIZIONE E DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI**

Art. 1

**Procedure per l'ammissione dei soci.
Contenuti obbligatori della domanda di ammissione delle imprese
associate**

L'impresa che intende associarsi deve fornire la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici della sede legale e delle sedi operative;
- b) elenco delle imprese di cui detiene il capitale di maggioranza;
- c) certificato camerale completo;

- d) certificato del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti e autodichiarazione dei carichi pendenti relativi a reati di natura mafiosa relativi al legale rappresentante, ai soci dell'impresa e al direttore tecnico;
- e) se iscritta in una Cassa Edile, n° di iscrizione alla/alle Casse Edili, numero operai e dipendenti relativi all'ultima denuncia, massa salari dichiarata nell'anno precedente a quello di richiesta di iscrizione
- f) Se non iscritta in una Cassa Edile, n° di dipendenti e imponibile INAIL dell'anno precedente a quello della richiesta di iscrizione, CCNL applicato;
- g) dichiarazione fatturato iva dell'anno precedente a quello della domanda di iscrizione;
- h) eventuale autodichiarazione di appartenenza ad un settore di specializzazione (Regolamento 5);
- i) eventuale richiesta di iscrizione, ai fini elettivi associativi, in una zona diversa da quella della sede legale (Statuto, Art. 4 comma 3);
- l) copia delle certificazioni SOA e delle altre certificazioni di cui l'impresa è detentrica;
- m) elenco dei lavori effettuati nell'ultimo biennio;
- n) liberatoria per il trattamento dei dati ai fini del GDPR e della normativa sulla privacy;
- o) dichiarazione di aver preso visione dello Statuto e dei regolamenti;
- p) dichiarazione di aver preso visione del Codice Etico ANCE e di accettarne i contenuti e le disposizioni;
- q) indicazione di tre referenze fornite, di cui almeno una di impresa già associata.

Art. 2
Procedure per l'ammissione dei soci.
Delibere di ammissione

Il Direttore Generale dell'Associazione provvede alla verifica dei dati forniti.

La pratica completa resta a disposizione per la sola consultazione del Consiglio di Presidenza, su richiesta di ogni membro.

La domanda di iscrizione viene sottoposta al Consiglio di Presidenza che delibera l'ammissione.

Al Consiglio di Presidenza è inviato, almeno 5 giorni prima della riunione, di volta in volta, l'elenco delle imprese che hanno chiesto di associarsi con le seguenti indicazioni obbligatorie:

- ragione sociale,
- sede legale,
- sede operativa,
- nome del legale rappresentante,
- numero iscrizione Camera di Commercio e anno di iscrizione,
- numero di iscrizione Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza e anno di iscrizione,
- numero di operai iscritti nella Cassa Edile di Milano Lodi Monza e Brianza nel mese in cui è stata presentata la domanda,
- eventuale iscrizione in altra Cassa Edile e numero di operai iscritti in tale Cassa Edile nel mese in cui è stata presentata la domanda,
- tipologia produttiva,

- esito della verifica effettuata da parte degli uffici in merito alla richiesta documentale.

Deliberata favorevolmente la loro ammissione da parte del Consiglio di Presidenza, il Consiglio Generale ratificherà l'ammissione.

Art. 3

Definizione delle quote di iscrizione e dei contributi associativi Contenuti della Delibera contributiva

Ogni anno, il Consiglio di Presidenza sottopone al Consiglio Generale la delibera contributiva per l'anno successivo **relativa alle imprese associate, soci ordinari.**

La delibera contributiva deve indicare i parametri da utilizzare per il conteggio dell'ammontare del contributo dovuto da ogni impresa per il successivo anno

Si precisa che il contributo è composto da:

- un Contributo Associativo calcolato, per tutte le imprese associate, considerando la massa salari denunciata in Cassa Edile o in mancanza considerando i minimali contributivi
- un Contributo Perequativo, calcolato per tutte le imprese considerando il Volume d'affari comunicato dalle imprese ad Assimpredil Ance.

In caso di mancata comunicazione da parte dell'impresa, per il calcolo del contributo perequativo, in conformità a quanto previsto dalla Delibera Contributiva di ANCE, sarà utilizzato il dato corrispondente alla media triennale dei ricavi della gestione caratteristica (voce di bilancio A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni), dato rilevabile dai bilanci annuali depositati presso l'ufficio del registro imprese. Per le imprese che non hanno l'obbligo di depositare il proprio bilancio al registro imprese, il calcolo verrà effettuato sull'ultimo volume di affari IVA disponibile negli archivi contributivi Ance.

Tale delibera deve essere inviata a tutte le imprese associate al fine della determinazione del contributo dovuto da ogni singola impresa associata.

La delibera contributiva deve determinare le modalità di conteggio dei voti spettanti ad ogni singola impresa.

La delibera contributiva stabilisce le possibili forme di promozione associativa.

Art. 4

Definizione delle quote di iscrizione e dei contributi associativi. Procedure per il pagamento dei contributi

Dopo approvazione in Consiglio Generale della Delibera Contributiva la stessa viene trasmessa a tutte le imprese associate entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per la validità della delibera contributiva e le condizioni di pagamento ivi espresse valgono per

tutto l'anno di riferimento della Delibera Contributiva stessa. (art 17 Statuto).

La delibera contributiva prevede due procedure differenti, sia per Assimpredil Ance che per ANCE, di conteggio dei contributi dovuti, sia per quelli associativi che perequativi.

Di seguito le due procedure per:

MODALITA' A

Imprese iscritte ed attive in Cassa Edile.

MODALITA' B

Imprese non iscritte in Cassa Edile.

Modalità A: Regole di Esazione dei Contributi Associativi per le Imprese

Escussione Contributi Associativi modalità A.

Per le imprese associate che rientrano nella Modalità A, Assimpredil Ance affida alla Cassa Edile di Milano Lodi Monza e Brianza la riscossione diretta del Contributo Associativo dovuto.

In caso di mancato pagamento la Cassa Edile potrà concordare con Assimpredil Ance eventuali azioni di recupero del credito.

Il mancato versamento dei contributi, tuttavia, non potrà in alcun modo incidere sul rilascio del DURC.

Le imprese associate che hanno una posizione attiva in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dovranno versare i Contributi Associativi applicando mensilmente alla massa salari denunciata in Cassa Edile, le corrispondenti aliquote previste dalle Delibere Contributive di ANCE e di Assimpredil Ance.

Il pagamento dovrà essere effettuato dall'impresa mensilmente e direttamente alla Cassa Edile che provvederà ad accertare dopo la denuncia del lavoratore relativo al mese di Dicembre di ogni anno, il raggiungimento da parte delle singole imprese dei minimali contributivi annui previsti da ANCE ed Assimpredil Ance, provvedendo, in caso di mancato raggiungimento, alla richiesta di quanto dovuto a saldo contestualmente alla denuncia del mese successivo a quello della dichiarazione del mese di Dicembre.

La Cassa Edile, nel corso dell'anno dovrà anche verificare l'eventuale raggiungimento da parte delle singole imprese dei massimali contributivi previsti da ANCE ed Assimpredil Ance, provvedendo, in questo caso, ad interrompere la richiesta delle quote eccedenti i massimali stessi.

Modalità B: Regole di Esazione dei Contributi Associativi per le Imprese

Escussione Contributi Associativi modalità B.

Per le imprese associate che rientrano nella Modalità B, Assimpredil Ance provvederà direttamente alla riscossione del Contributo Associativo dovuto.

Le imprese associate che non hanno una posizione attiva in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, dovranno versare i Contributi Associativi considerando il Minimale Contributivo previsto sia per Assimpredil Ance che per Ance direttamente ad Assimpredil Ance, che provvederà ad inviare all'impresa formale richiesta entro il mese di aprile.

Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente ad Assimpredil Ance entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Modalità A e Modalità B : Regole di Esazione dei Contributi Perequativi per le Imprese:

Escussione Contributi Perequativi

Per tutte le imprese Associate, sia quelle che rientrano nella Modalità A, che nella Modalità B, Assimpredil Ance provvederà direttamente alla riscossione dei corrispondenti Contributi Perequativi se dovuti.

Per tutte le Imprese Associate, il Contributo Perequativo relativo al Vol. d'affari dell'anno di competenza della Delibera, se dovuto, verrà richiesto e riscosso direttamente da Assimpredil Ance, applicando al Volume d'affari le aliquote previste dalla Delibera Contributiva stessa.

A tal fine, Assimpredil Ance entro il mese di aprile, invierà la modulistica che le imprese dovranno compilare con il dato relativo al volume d'affari realizzato.

Assimpredil Ance provvederà, dopo le opportune verifiche con ANCE e con la Cassa Edile, ad inviare se dovuta, la richiesta di pagamento relativa al Contributo Perequativo elaborato sia per Assimpredil Ance che per ANCE.

Per la determinazione del contributo perequativo in caso di mancata trasmissione della modulistica debitamente compilata da parte dell'impresa, si provvederà ad utilizzare il dato relativo al volume d'affari fornito dalla Cassa Edile o in mancanza il corrispondente dato fornito da ANCE in conformità a quanto previsto nella Delibera Contributiva ANCE.

L'Associazione potrà discrezionalmente valutare, in base all'importo del debito, le modalità di intervento, anche con facoltà di rivolgersi ad un legale per il recupero del credito

Art 5.

Accertamento della Regolarità contributiva ai fini del diritto ai servizi

Accertamento regolarità

L'accertamento della Regolarità Contributiva ai fini del diritto dell'associato ai servizi, relativa ad un anno solare di riferimento, sarà effettuata il 1° maggio dell'anno successivo.

Entro tale data, l'impresa che non ha adempiuto al versamento dei contributi sarà dichiarata morosa.

L'impresa morosa non potrà esercitare il diritto di voto.

Espulsione per morosità contributiva

Il mancato pagamento, da parte dell'impresa, della quota associativa per due anni consecutivi, comporterà l'espulsione per morosità contributiva dell'impresa stessa e alla sospensione del servizio.

La sospensione verrà comunicata tramite lettera raccomandata o PEC presso la sede dell'impresa e varrà come comunicazione di espulsione dall'Associazione per l'anno successivo.

Una volta espulsa per il mancato pagamento della contribuzione, l'eventuale re-iscrizione della medesima impresa non potrà avvenire se non a fronte del pagamento del debito nei confronti dell'Associazione.

Art 6.

Accertamento della Regolarità contributiva ai fini del diritto di voto art 23 Statuto

L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva.

L'impresa morosa, ovvero non in regola con il versamento dei contributi nell'anno precedente a quello dell'assemblea in cui va esercitato il diritto di voto, non ha diritto a votare.

Art. 7

Attribuzione dei voti spettanti

L'attribuzione dei voti spettanti è regolata dall'art 23 dello Statuto.

Il criterio è riportato nella delibera contributiva ogni anno inviata alle imprese.

Ogni impresa associata partecipante all'Assemblea Generale ha diritto ad un voto.

Ciascuna impresa ha, inoltre, diritto ad ulteriori voti supplementari rapportati all'entità dei contributi associativi versati, di competenza del penultimo anno solare precedente quello nel quale viene tenuta l'Assemblea.

I criteri sono stabiliti dal Consiglio Generale che potrà modificare la tabella delle fasce dei voti contenuta nella delibera contributiva.

Il Consiglio generale potrà modificare tale tabella in fase di approvazione della Delibera Contributiva, adottando altri parametri per rapportare l'entità dei voti ai contributi versati.

Ogni impresa associata ha diritto ad un massimo di venti voti.

Come previsto dall'art 23 dello Statuto, l'attribuzione dei voti spettanti ad ogni impresa iscritta viene accertata da una Commissione di tre soci ordinari, iscritti all'Associazione da almeno 5 anni, nominata dal Consiglio Generale nella stessa riunione in cui viene comunicata dal Presidente la convocazione dell'Assemblea.

Le sue delibere sono coperte da rigoroso segreto di ufficio.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata a ciascuna impresa l'entità dei contributi associativi e dei corrispettivi voti supplementari spettanti.

L'impresa può richiedere al Consiglio di Presidenza, motivando tale richiesta in base a oggettive variazioni del suo contributo, che il conteggio dei suoi voti sia effettuato sui contributi effettivamente versati all'Associazione nell'anno precedente a quello in cui si svolge l'assemblea.

La domanda deve pervenire entro 7 giorni dalla data di ricezione della lettera di convocazione dell'assemblea in cui sono attribuiti i voti spettanti in base al penultimo anno solare.

Una volta presentata domanda di ricalcolo dei voti attribuiti, come da comma precedente, l'impresa associata è tenuta ad accettare il nuovo conteggio anche qualora lo stesso dovesse comportare una attribuzione di voti

inferiore a quella calcolata dall'Associazione, ai sensi dello statuto, sui dati di contribuzione del penultimo anno solare.

Dal quindicesimo giorno prima delle elezioni, sia delle Assemblee di Zona che della Assemblea Generale, sono predisposti dalla Commissione, elenchi con le attribuzioni dei voti spettanti ad ogni singola impresa associata **con diritto di voto**.

Tali elenchi sono consultabili solo ed esclusivamente presso la sede legale dell'Associazione.

E' facoltà della suddetta Commissione, che si dovrà dotare di un regolamento all'atto dell'insediamento, assumere decisioni in merito alla divulgazione agli associati con diritto di voto di informazioni inerenti gli elenchi delle attribuzioni dei voti.

Gli elenchi, in funzione di quanto previsto al successivo comma, potranno essere modificati e aggiornati d'ufficio fino a due ore prima delle elezioni.

Ciascuna impresa, entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data dell'Assemblea, può richiedere all'Associazione la revisione dei voti attribuiti. La richiesta dovrà pervenire al Direttore Generale allegando la documentazione che attesti errori o deficienze di attribuzione.

La Commissione esaminerà le richieste, valutandone l'accoglimento.

Art. 8 Dimissioni

Il socio può presentare le proprie dimissioni ai sensi dell'art 8 dello Statuto.

Se la richiesta di dimissioni non sarà comunicata all'Associazione entro i termini previsti all'art. 8 del vigente Statuto, l'impresa, anche se morosa, dovrà rimanere associata anche per l'anno successivo e sarà quindi tenuta anche al versamento dei relativi contributi dovuti.

REGOLAMENTO n. 4

SOCI IMPRESE ASSISTITE, SOCI ADERENTI, SOCI AGGREGATI, SOCI ADERENTI: FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI DI INTERESSE

Art. 1 Soci Imprese Assistite, Soci Aderenti, Soci Aggregati

L'art 5 dello Statuto definisce che fanno parte di Assimpredil Ance, oltre alle imprese associate:

- i soci imprese assistite;
- i soci aggregati detti anche imprese aggregate;
- i soci aderenti

Tali soci non possono far parte degli organi della Associazione, né ricoprire cariche sociali, né esercitare diritto di voto.

Possono essere invitati nei gruppi di lavoro o nelle Commissioni e Comitati dal coordinatore di detti organismi.

Lo Statuto prevede i diritti e obblighi dei soci:

- Art. 13 imprese assistite.
- Art. 15 aggregati.
- Art. 16 aderenti.

Art. 2 Soci Imprese Assistite

I soci imprese assistite possono usufruire dei servizi dell'associazione attivando il contatto diretto tra l'impresa e la struttura di Assimpredil Ance.

I soci imprese assistite possono accedere a tutte le informazioni pubblicate nel sito dell'associazione relative alla gestione dell'attività del settore delle costruzioni, usare le tabelle retributive vigenti relative ai costi della manodopera edile del territorio.

I soci imprese assistite possono, inoltre, attivare un contatto diretto con l'associazione attraverso l'invio di uno o più indirizzi e-mail dell'imprenditore o della sua struttura operativa, a cui l'associazione potrà:

- inviare le informazioni sulle attività rese dalla Commissione Territoriale Permanente per la conciliazione di controversie di lavoro, la cui competenza è estesa a tutte le imprese iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
- inviare comunicazioni interpretative relative al Contratto Nazionale e Provinciale di lavoro, nonché inviare documentazione e circolari specifiche e informare di incontri o seminari di interesse;

I soci imprese assistite che ne fanno richiesta ricevono copia cartacea della rivista DEDALO.

Art. 3 Soci Aderenti - Funzionamento dei Gruppi di interesse

I soci aderenti possono partecipare a singole riunioni di Assemblee e Commissioni se invitati.

All'interno del Gruppo, sono costituiti i seguenti sottogruppi di interesse definiti dall'art 16 dello Statuto:

- Club Professionisti;
- Promotori Immobiliari;
- Associazioni.

Il funzionamento dei suddetti sotto gruppi di interesse è definito dal presente **Regolamento n° 4** "Soci aderenti: funzionamento dei gruppi di interesse".

All'atto dell'iscrizione ogni Socio aderente può dichiarare il proprio interesse ad essere inserito in uno specifico gruppo di interesse.

Art. 4

Soci Aderenti, creazione di nuovi gruppi di interesse

In attuazione a quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto, i Soci aderenti possono proporre la costituzione di specifici gruppi di interesse per altre categorie qualora raccolgano almeno 50 adesioni alla proposta di costituzione di un nuovo gruppo di interesse. I Soci aderenti possono partecipare ad un solo gruppo di interesse.

La richiesta deve essere inoltrata al Presidente, corredata dalla motivazione e dalle firme dei Soci aderenti richiedenti.

Il Consiglio di Presidenza esamina la proposta e la propone al Consiglio Generale che delibera in merito alla costituzione di nuovi gruppi di interesse.

Art. 5

Soci Aderenti: attività dei gruppi di interesse

Il Presidente, sentito il parere consultivo del Consiglio di Presidenza, nomina un coordinatore del gruppo di interesse che mantiene l'incarico fino a diversa disposizione del Presidente stesso.

Su richiesta di almeno 20 membri del gruppo di interesse il Presidente può riesaminare l'incarico e, sentito il Consiglio di Presidenza, effettuare una nuova nomina per il coordinamento.

L'Art. 26 dello Statuto prevede, inoltre, che in rappresentanza dei Soci Aderenti, sei membri siano invitati dal Presidente al Consiglio Generale, senza diritto di voto.

Ogni coordinatore del gruppo di interesse può organizzare incontri al fine di esaminare specifiche questioni.

Le convocazioni devono essere inviate ai componenti del gruppo di interesse a firma del Direttore Generale.

Il coordinatore del sotto gruppo di interesse deve redigere un verbale della riunione e inviarlo al Presidente.

Art. 6

Soci Aggregati: definizione dei servizi

L'art 15 dello Statuto prevede che i servizi ai soci aggregati siano definiti dal presente Regolamento n° 4.

Le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con ANCE nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile sono soci aggregati.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta

dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione sono definiti dall'accordo nazionale di cui al comma precedente.

Pertanto, a seguito di detta sottoscrizione, l'ANCE trasmette l'elenco delle imprese associate del suo socio aggregato.

Se le imprese applicano il CCNL edile devono associarsi come soci ordinari. Se non applicano il CCNL sono associati come soci aggregati.

Ai soci aggregati sono messi a disposizione da Assimpredil Ance i seguenti servizi:

- l'accesso al sito con apposita password riservata ai soci ordinari
- la partecipazione a tutti gli incontri, seminari o corsi alle stesse condizioni dei soci ordinari

Se il contributo stabilito da ANCE in fase di accordo nazionale, versato ad Assimpredil Ance dai soci aggregati, è analogo a quello versato dai soci ordinari così come previsto dalla delibera contributiva per i non iscritti alla Cassa edile , il singolo socio aggregato avrà diritto a tutti i servizi resi ai soci ordinari.

REGOLAMENTO n. 5

CONSULTA DELLE SPECIALIZZAZIONI

Art. 1

Appartenenza alle imprese specializzate

Le imprese associate possono richiedere l'attribuzione di impresa specializzata ai fini della elezione della Consulta delle specializzazioni qualora:

1. autocertifichino che il fatturato prevalente, calcolato come media dei tre anni precedenti a quello in cui viene effettuata l'autocertificazione, sia stato realizzato per almeno il 50% effettuando lavori di specializzazione. L'impresa autocertificherà la sua appartenenza al gruppo di specializzazione pertinente dichiarando la disponibilità dei requisiti richiesti dal presente regolamento;
2. posseggano una qualificazione SOA nelle categorie di specializzazione e/o siano iscritte alla Camera di Commercio con un codice ATECO primario o secondario attinente alle voci di specializzazione.

Art. 2

Elezione della Consulta delle specializzazioni e del coordinatore

Tutte le imprese a cui sia stata attribuita la qualifica di impresa specializzata eleggono come previsto all'art. 25 dello Statuto, durante l'Assemblea

generale elettiva del Presidente, sei membri, di cui almeno uno per specializzazione, che parteciperanno di diritto al Consiglio Generale.

La Consulta delle specializzazioni è composta dai sei eletti in Consiglio Generale e da tutti gli imprenditori di imprese di specializzazione che ricoprono cariche sociali.

Il componente eletto con il maggior numero di voti è nominato coordinatore della Consulta delle specializzazioni ed è membro del Consiglio di Presidenza.(art 36 Statuto)

La Consulta delle specializzazioni, su proposta di uno dei sei membri eletti in Consiglio Generale, potrà deliberare con parere favorevole di altri tre membri, di invitare altre imprese appartenenti ai gruppi di specializzazione. Gli invitati non hanno vincoli numerici

La Consulta delle specializzazioni proporrà al Consiglio Generale l'elenco dei rappresentanti per i settori di specializzazione nelle Commissioni referenti

Art. 3 **Determinazione dei gruppi di specializzazione**

Sono costituiti i seguenti tre gruppi di specializzazione, complementari alle attività di costruzioni edili:

1. pali e fondazioni speciali;
2. coperture impermeabili e coibentazione;
3. tinteggiatura, verniciatura, decorazione, stuccatura e tappezzeria.

Può essere costituito un nuovo gruppo di specializzazione qualora sia presentata domanda da almeno 20 imprese non già appartenenti ad altro gruppo di specializzazione.

In occasione dei rinnovi elettorali quadriennali la singola impresa associata deve dichiarare all'Associazione la permanenza dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento per poter esercitare i diritti di voto.

La perdita dei requisiti comporta la sospensione dell'impresa stessa dal gruppo di specializzazione.

Ogni impresa può appartenere ad un solo gruppo di specializzazione.

Il coordinatore della Consulta delle specializzazioni può convocare riunioni dei singoli Gruppi di specializzazione, su richiesta al coordinatore della Consulta delle specializzazioni da parte di almeno un membro dei Consiglieri del Consiglio Generale eletti in loro rappresentanza, utili ad esaminare gli specifici problemi del settore di specializzazione.

REGOLAMENTO n. 6

NOMINA DEI CONSIGLIERI ONORARI A VITA

Art. 1 Disciplina

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 25, lett. f) dello Statuto, le condizioni e le modalità della nomina dei Consiglieri Onorari a vita dell'Associazione, di competenza dell'Assemblea generale

Art. 2 Requisiti

Possono essere nominati Consiglieri Onorari a vita i legali rappresentanti delle imprese associate che hanno acquisito eccezionali meriti verso l'Associazione, per avere dato alla stessa lunga, costante e notevole attività negli organi direttivi e/o per avere promosso particolari iniziative o avviato a soluzione importanti problemi a favore della categoria, per avere rappresentato l'Associazione presso pubbliche amministrazioni o enti vari con continuità e senso del dovere, conferendo così prestigio all'Associazione ed alla categoria. Per legali rappresentanti si intendono le persone indicate nell'art. 21 dello Statuto.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura relativa ai poteri di rappresentanza dell'impresa nel sistema ANCE.

Art. 3 Nomina

La proposta per la nomina a Consigliere Onorario a vita deve essere avanzata al Presidente dell'Associazione, per essere sottoposta all'Assemblea generale, che deciderà a maggioranza assoluta dei voti presenti: da un numero di associati non inferiore al 5% degli iscritti all'Associazione, oppure dal Consiglio Generale, a maggioranza assoluta dei presenti.

Le proposte di cui sopra saranno esaminate dall'Assemblea ordinaria o straordinaria, alla prima riunione successiva alla presentazione della proposta.

Art. 4 Diritti

Il Consigliere Onorario ha diritto di intervenire a tutte le riunioni del Consiglio

Generale come membro effettivo senza diritto di voto.

La nomina di Consigliere Onorario è a vita e non decade anche se l'impresa ha perso la qualifica di socio.

REGOLAMENTO n. 7

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI REFERENTI

Art. 1 Nomina

Il presente Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento delle Commissioni referenti.

Il Consiglio generale è l'organo competente a nominare i componenti, in numero non inferiore a dieci, delle Commissioni referenti.

L'attività delle Commissioni si svolge anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro.

Possono far parte delle Commissioni anche persone che non abbiano i requisiti di eleggibilità alle cariche sociali.

Al Consiglio Generale sono inviate tutte le convocazioni delle Commissioni referenti ed è facoltà dei membri prendervi parte se ritenuto utile

Art. 2 Composizione

L'articolo 34 dello Statuto prevede che il coordinamento di ognuna delle Commissioni referenti possa essere affidato dal Presidente ad un Vice Presidente. (art 34)

In alternativa, il Presidente può affidare una Commissione referente a un Coordinatore nominato dal Presidente stesso tra i membri del Consiglio Generale e ratificato dal Consiglio Generale (art. 31 lett. p).

Ad ogni Commissione referente partecipano di diritto: un rappresentante di ogni Consiglio di zona; tre rappresentanti della Consulta delle specializzazioni, uno per specializzazione; un rappresentante del Gruppo Giovani Imprenditori Edili.

Ogni Commissione referente elegge nel proprio ambito su proposta del coordinatore della Commissione medesima, uno o più Vice Coordinatori della Commissione referente che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 3 Convocazione

Le Commissioni referenti devono essere convocate almeno 6 volte all'anno dal Direttore Generale su incarico del Coordinatore delegato o quando lo richieda almeno il 10% dei partecipanti della Commissione eletti dal Consiglio Generale.

Le Commissioni referenti si occupano:

- a) di approfondire i temi specifici per i quali il Presidente, il Consiglio di Presidenza o il Consiglio Generale riterranno di richiedere un parere tecnico;
- b) di analizzare i provvedimenti di interesse del settore che riguardano le tematiche di competenza ed esprimere pareri, suggerimenti e ogni commento utile allo sviluppo delle attività di lobby dell'Associazione;
- c) di monitorare tutti i lavori delle Commissioni referenti a livello regionale e nazionale. A tal fine i membri delle Commissioni referenti di Assimpredil Ance nominati ai sensi dell'art 27 lettera e) che saranno delegati dal Consiglio Generale in rappresentanza dell'Associazione nelle Commissioni e Comitati di ANCE e di ANCE Lombardia, devono partecipare alle relative Commissioni di Assimpredil Ance e alle stesse devono inviare ogni informazione raccolta durante i lavori presso le Commissioni Referenti di ANCE Lombardia o di ANCE;
- d) di proporre iniziative o specifiche attività al Presidente;
- e) di individuare imprenditori che esercitino le deleghe di rappresentanza esterna in ogni attività richiesta dal Presidente.

Art. 4 Organizzazione

Per ogni Commissione referente viene nominato un segretario individuato tra le persone della struttura. Il segretario deve redigere i verbali e predisporre le lettere di convocazione su indicazione del Coordinatore delegato a firma del Direttore Generale

REGOLAMENTO n. 8

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Art. 1 Nomina

Viene disciplinata la costituzione ed il funzionamento della Commissione di designazione di cui all'art. 32 dello Statuto.

Il collegio speciale dei Probiviri, tre mesi prima la data di convocazione

dell'Assemblea generale che deve eleggere il Presidente, si riunisce e raccoglie le eventuali candidature a partecipare alla Commissione di designazione provenienti dal sistema associativo.

Il Collegio dei Probiviri provvede in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno cinque nominativi.

Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente, al quale spetta di convocare il Consiglio Generale, congiuntamente a tutti i nominativi dei candidati inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un'eventuale sostituzione.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest'ultima entro una settimana procede al proprio insediamento.

Art. 2 Compiti

La Commissione ha il compito di individuare, sentite le imprese associate che chiederanno di essere udite, uno o più candidati da proporre all'Assemblea generale per l'elezione del Presidente dell'Associazione.

Al termine delle consultazioni individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma (art. 31).

Art. 3 Organizzazione

La Commissione deve consultare tutte le componenti dell'insieme associativo.

Pertanto, dal momento del suo insediamento, ha a disposizione un periodo compreso tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni.

La Commissione può ampliare l'ambito delle consultazioni.

Le modalità di consultazione sono definite dalla Commissione di designazione che è assistita dal Direttore Generale dell'Associazione o da persona da lui delegata.

Dei lavori della Commissione deve essere redatto un verbale conclusivo, firmato dai tre membri della Commissione, che costituisce la presentazione della candidatura o delle candidature all'Assemblea generale (art. 32).

REGOLAMENTO n. 9

PROBIVIRI

Art. 1 Carica

L'Assemblea Generale ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente (art 39), elegge sei Probiviri (art 25) che sono un organo dell'Associazione (art 19).

I Probiviri sono eletti a scrutinio segreto e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

Candidature e eleggibilità art. 21 e art 39

Nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione dei Probiviri, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

Alla carica di Proboviro possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari, idonei requisiti di cui all'art 39 comma 4.

Incompatibilità

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

Sostituzione in caso di inerzia

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri dell'Associazione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di ANCE nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso, l'eventuale appello avverso la decisione resa dal Collegio giudicante composto dai Probiviri di ANCE nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di ANCE nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Art. 2 Compiti

I Probiviri hanno il compito di esaminare e decidere, secondo le norme e le procedure contenute nel presente Statuto e nel Codice Etico di ANCE, di cui al Regolamento n 2.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti articoli dello Statuto Assimpredil Ance :

Art. 22 e art 39 - Sospensione e decadenza delle cariche sociali
Art. 29 - Inadempienze e sanzioni Ricorso ai Probiviri
Art. 32 - Individuazione dei componenti la Commissione di designazione
Art 39 - Interpretazione Statuto e Regolamenti
Art 39 - Organo di Garanzia del Codice Etico

Art. 3 Procedure

I Probiviri, per lo svolgimento dei compiti assegnati, dovranno costituire: i Collegi Arbitrali, il Collegio Disciplinare, il Collegio Speciale.

La segreteria dei Probiviri è tenuta dall'Associazione che comunicherà agli stessi i riferimenti organizzativi.

La segreteria convocherà la prima riunione e in quella occasione i Probiviri eleggeranno i tre probiviri che costituiscono il Collegio Speciale per le funzioni interpretative o disciplinari.

La segreteria provvederà a redigere un verbale delle riunioni e a gestire l'archivio dei probiviri.

Art. 4 Sanzioni

In base al Codice Etico ANCE, le sanzioni sono:

Decadenza delle cariche

Salvo quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto (la decadenza delle cariche è deliberata dal Consiglio generale), la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dal Collegio Speciale dei Probiviri, per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati.

Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti, adottati dal Collegio Speciale dei Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

Altre sanzioni ai sensi dell'art 29 del Codice Etico ANCE, possono essere decise e adeguatamente motivate, contemplando :

- **censura**, consistente in una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo in corso;
- **sostituzione dei vertici** dell'impresa, del legale rappresentante dell'impresa, dell'amministratore e del Direttore Tecnico, nei casi di sentenza di condanna;
- **sospensione dell'elettorato attivo e passivo**;
- **espulsione** dall'Associazione.

REGOLAMENTO n. 10

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Art. 1 Costituzione

Il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento del Gruppo Giovani ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 dello Statuto.

Art. 2 Denominazione

Nell'ambito dell'Associazione delle imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, denominata Assimpredil Ance, è costituito, in Milano, il Gruppo Giovani Imprenditori Edili dell'Assimpredil Ance, denominato "Gruppo Giovani Imprenditori Edili".

Art. 3 Scopi

Scopi del Gruppo sono:

- a) stimolare nei Giovani Imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) esaminare i problemi specifici interessanti i giovani imprenditori edili, per il migliore inserimento di questi nell'attività industriale ed economica del territorio, nonché nel suo contesto sociale;
- c) promuovere iniziative e ricerche per lo sviluppo dei valori associativi e per la qualificazione dell'immagine della categoria, contribuendo alla vita dell'Associazione con l'apporto di idee e progetti;
- d) mantenere contatti con organismi simili territoriali ed esteri, nonché con quelli del mondo accademico, socio-culturale e scientifico.

Art. 4 Candidature

Possono candidarsi al Gruppo, a titolo personale:

- titolari e legali rappresentanti di imprese;
- parenti in linea retta di titolari e legali rappresentanti di imprese che partecipino in forma diretta o indiretta all'attività dell'impresa;
- dirigenti che abbiano responsabilità globale di gestione aziendale.

I candidati devono avere l'età compresa fra i 18 e i 40 anni ed ottenere preventivo parere favorevole dell'impresa di appartenenza.

Al fine dell'esercizio attivo del voto l'impresa deve essere regolarmente iscritta all'Assimpredil Ance ed avere una posizione contributiva in regola

con la suddetta Associazione.

Il Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori Edili, sentita la Direzione di Assimpredil Ance, decide insindacabilmente sulla ammissione dei candidati al Gruppo.

L'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del 40° anno di età o per dimissione o per espulsione.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica oltre il 40° anno di età, fino alla scadenza del loro mandato

Art. 5 Organi

Sono organi del Gruppo:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Art. 6 Assemblea: composizione

Fanno parte dell'Assemblea tutti gli iscritti.

Hanno diritto al voto, e valgono per la determinazione del numero legale, i soci aventi almeno tre mesi di anzianità e appartenenti ad impresa in regola con i contributi associativi.

L'Assemblea:

- determina la linea programmatica del Gruppo;
- elegge le cariche sociali nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 7 Assemblea: convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente una volta all'anno entro il 31 marzo, con avviso scritto inviato al domicilio di ogni associato o tramite posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata, con allegato ordine del giorno

Art. 8 Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti dall'Assemblea con il sistema del voto limitato, con un massimo di tre preferenze.

Sono eleggibili solo gli aventi diritto al voto.

Sono eleggibili solo i candidati che non hanno compiuto nell'anno solare delle elezioni i 38 anni.

Le candidature devono pervenire almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. La permanenza in esso, nelle cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere, non deve

eccedere la durata globale e consecutiva di otto anni.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art. 9 **Consiglio Direttivo: attribuzioni**

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Gruppo (all'interno dei sei);
- svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi statutari nell'ambito delle direttive tracciate dall'Assemblea;
- assegna a sua facoltà di giudizio, incarichi particolari;
- nomina Commissioni per lo studio dei problemi specifici;
- esamina e delibera in merito alle domande di iscrizione;
- nomina tra i suoi membri i tre consiglieri che faranno parte del Consiglio Generale dell'Associazione.

I componenti il Consiglio Direttivo affiancano l'opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo e sono particolarmente preposti a:

- rapporti interni;
- rapporti economici e tecnici;
- rapporti esterni.

I componenti il Consiglio Direttivo sono membri di diritto delle Commissioni referenti di Assimpredil Ance.

Art. 10 **Consiglio Direttivo: convocazione**

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al bimestre. Esso è convocato dal Presidente con ordine del giorno scritto da inviarsi, tramite posta elettronica, con almeno dieci giorni di anticipo.

Art. 11 **Elezione Presidente e Vice Presidente**

Il Consiglio Direttivo nei 30 giorni successivi alla sua elezione, elegge nel proprio ambito, ed a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consigliere anziano, in ordine di iscrizione al Gruppo, presiede il Consiglio Direttivo fino ad avvenuta elezione del Presidente e ne propone la ratifica al Consiglio Generale dell'Associazione

Art. 12 **Presidente: attribuzioni**

Il Presidente:

- rappresenta a tutti gli effetti e presso tutti gli organismi il Gruppo Giovani Imprenditori Edili;
- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

- coordina e dirige l'azione del Consiglio Direttivo;
- opera per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e per l'osservanza del presente regolamento;
- dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di un quadriennio consecutivo a quello della nomina.

In caso di impedimento o dimissioni, il Presidente è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice Presidente e si procede ad elezione del nuovo Presidente, che rimane in carica fino alla scadenza del mandato in essere.

Lo stesso vale in caso di impedimento o dimissioni del Vice Presidente.

Art. 13 Organizzazione

Il Gruppo dispone di una propria segreteria che è inserita nella struttura organizzativa dell'Assimpredil Ance.

Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili predispone il proprio programma di attività annuale che viene sottoposto al Consiglio Generale di Assimpredil Ance per approvazione nell'ambito del programma di attività dell'Associazione.

Sulla base del programma approvato dal Consiglio Generale, il Direttore Generale formula una proposta di budget al Presidente dell'Associazione.

Il Tesoriere, nell'ambito della predisposizione del conto preventivo, tiene conto delle richieste di finanziamento presentate dal Gruppo Giovani Imprenditori Edili e approvate dal Consiglio Generale in funzione di specifiche attività.

Il Gruppo Giovani Imprenditori Edili può finanziare la propria attività con sponsor.

Art. 14 Norme generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto Assimpredil Ance.

Norma transitoria: il Consiglio Direttivo in carica al momento della modifica del Regolamento (avvenuta in data 4 dicembre 2023) durerà quattro anni e non tre (scadenza mandato nel marzo 2025 e non nel marzo 2024).